



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere
- Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere

Oggetto

*FAMIGLIA E
ISTITUTI AFFINI

Ud. 02/12/2014 - CC

R.G.N. 1843/2013

Pran 4285

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1843-2013 proposto da:

FE X elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio dell'avvocato
MASSIMO VITOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO
PAOLI, giusta delega a margine del ricorso;

RICHIESTA RECUPERO
SPESA NON PAGATE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

- ricorrente -

contro

MT elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SISTINA 42, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GALOPPI,
che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1647/2011 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE del 2.12.2011, depositata il 15/12/2011;

9929
26

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito per la controricorrente l'Avvocato Giovanni Galoppi che si
riporta agli scritti.



In un procedimento di divorzio tra FE e MT, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza in data 15/12/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Firenze emessa il 24/02/2011, che aveva disposto assegno per la moglie in euro 4000 mensili.

Ricorre per cassazione il marito.
Resiste con controricorso la moglie.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, la resistente note difensive.

Non si ravvisano violazioni di legge.

Quanto all'assegno per il coniuge, per giurisprudenza ampiamente consolidata, esso deve tendere al mantenimento del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. N. 2156 del 2010).

E' bensì vero che gli assegni di separazione e divorzio sono differenti, per presupposti, caratteri e finalità, ma l'importo dell'assegno di separazione può essere oggetto del prudente apprezzamento del giudice, anche ai fini della ricostruzione del tenore di vita della famiglia, durante la convivenza coniugale (tra le altre, Cass n.2582 del 2010). Va per di più precisato che le attuali condizioni economiche dei coniugi e il loro eventuale divario, costituiscono elemento di valutazione del giudice, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile. In tale senso, come afferma la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre Cass. N. 23508 del 2010), anche la disponibilità patrimoniale acquisita in via ereditaria, costituente in ogni caso una voce reddituale, può essere a tal fine considerata.

La valutazione in sede di divorzio non si limita a considerare gli elementi di novità, ma prevede un riesame autonomo della posizione economica dei coniugi (in tal senso andrà corretta la motivazione del giudice d' appello).

Ma aldilà delle affermazioni di principio, è proprio questa la valutazione effettuata dalla Corte di merito, con motivazione adeguata e non illogica. Afferma il giudice a quo che il divario tra i coniugi si è addirittura accresciuto rispetto al periodo della separazione, e la posizione economica del marito è indubbiamente migliorata.

Va pertanto rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €. 5.100,00 comprensiva di €. 100,00 per esborsi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 02 dicembre 2014.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Palab

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 3 MAR. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Palab